

Al. 1 – SUNTO DEL RICORSO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

Sez. I – U.P. 15/5/2024

Notifica per pubblici proclami del ricorso r.g. 15213/23

1. Descrizione e identificazione del ricorso oggetto di notifica per pubblici proclami, della parte ricorrente, del numero di ruolo generale, del tribunale presso il quale il ricorso è incardinato e dei principali provvedimenti impugnati

Con ricorso pendente al TAR Lazio – Roma, Sez. I, r.g. n. 15213/2023, **ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici** (di seguito, “**ANIA**”) (CF: 02520010154 e#P.IVA: 13707501006), in persona della legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Lirosi e Ilaria Giulia Monorchio, con domicilio digitale come da PEC da registri giustizia dei suddetti difensori e domicilio fisico presso lo Studio Gianni & Origoni in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, proposto, *inter alia*, **contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *p.t.* (di seguito anche la “**Presidenza**”) e il **Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro** (“**CNEL**”), in persona del legale rappresentante *p.t.*, ha impugnato, *inter alia*, il Decreto del Presidente della Repubblica 8/9/2023, pubblicato in G.U. il 18/9/2023 (il “**Decreto**”), recante “*Nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive per la nuova composizione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro*” per il quinquennio 2023-2028, nella parte in cui lo stesso non ha incluso, tra i 17 rappresentanti delle imprese, la candidata designata da ANIA (unica associazione italiana rappresentante delle imprese assicurative) e gli atti ad esso presupposti connessi e consequenziali, inclusa la lettera DICA-0012570-P-27/04/2023 - 4.8.1.1.4 del 27/4/2023 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri interessati, ha comunicato di aver definito l’elenco dei rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato in seno al CNEL per il quinquennio 2023-2028 e il decreto del Presidente della Repubblica dell’8/9/2023, comunicato a mezzo PEC il 3/10/2023, con il quale è stato respinto il ricorso in opposizione presentato da ANIA avverso l’elenco contenuto nella citata lettera DICA-0012570-P-27/04/2023 - 4.8.1.1.4 del 27/4/2023.

Il ricorso, oltre che alle Amministrazioni resistenti, è stato notificato anche alle seguenti associazioni (rilevanti per la nomina dei consiglieri CNEL nella categoria “imprese”): Confindustria; Confcommercio – Imprese per l’Italia – Confederazione Generale Italiana delle

imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo; Confesercenti – Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi; Confprofessioni - Confederazione italiana libere professioni; Coldiretti - Confederazione Nazionale Coldiretti; Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica; ABI – Associazione Bancaria Italiana; Confartigianato Imprese; Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa; Casartigiani – Confederazione autonoma sindacati artigiani; Confagricoltura, Confederazione generale dell'agricoltura italiana; Unsic – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori; Confraspporto; Confapi - Confederazione italiana piccola e media industria privata.

2. Decreto del Presidente del TAR Lazio, Sez. I, n. 7866 del 12/12/2023

Con decreto n. 7866 del 12/12/2023, il Presidente del TAR Lazio, Sez. I, su istanza di parte ricorrente, ha autorizzato la stessa a integrare il contraddittorio nei confronti anche delle 17 persone fisiche nominate consiglieri del CNEL per la categoria “imprese” a mezzo della notifica del ricorso per pubblici proclami “*sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nelle rispettive sezioni 'Amministrazione trasparente'*”, specificando inoltre:

*“a) che le Amministrazioni avranno obbligo di pubblicare sul proprio sito **un sunto del ricorso**, nonché **l'elenco dei nominativi dei controinteressati**, onerando parte ricorrente di produrre i documenti testé indicati;*

b) che nella predetta pubblicazione dovrà essere inserito l'avviso che la stessa viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere inseriti gli estremi), al fine di conseguire un'effettiva conoscenza da parte dei controinteressati;

c) che le Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il sunto del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

d) che le Amministrazioni dovranno rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei rispettivi siti degli atti anzidetti;

e) che le Amministrazioni dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati ...”.

Al fine di svolgere il predetto adempimento, il Presidente del TAR ha assegnato un termine di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione del citato decreto presidenziale n. 7866/2023.

3. Sunto dei motivi di diritto contenuti nel ricorso

3.1 Con il primo motivo si è censurata la violazione dell'art. 4, c. 2, della legge n. 936/1986, l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa e della motivazione, nonché la violazione del principio dell'affidamento. In particolare, si è censurata l'illegittimità derivata dal Decreto dal decreto di rigetto del ricorso in opposizione proposto da ANIA avverso l'elenco provvisorio, laddove lo stesso afferma che ANIA avrebbe inviato la propria candidatura asseritamente "fuori termine", dimostrando, al contrario, che il termine per la presentazione della candidatura - come peraltro confermato dalla giurisprudenza in materia - non è perentorio, e tale non è stato neppure considerato dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri durante il procedimento, avendo la stessa Presidenza posto in essere una serie di atti e comportamenti (anche nei confronti di altre associazioni di categoria) incompatibili con la perentorietà del termine.

3.2 Con il secondo motivo si è censurata l'illegittimità del Decreto e degli atti ad esso presupposti per violazione dell'art. 99, c. 1, Cost., dell'art. 4, c. 3 e c. 5, della legge n. 936/1986, dell'art. 3 e dell'art. 6, c. 1, lettere b) ed e) della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, l'erronea e/o mancata valutazione dei presupposti, in quanto l'Amministrazione, senza fornire alcuna motivazione e senza tenere nel debito conto il parere favorevole espresso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non ha incluso ANIA tra i membri del CNEL, nonostante la stessa sia l'unica associazione di categoria rappresentante delle imprese assicurative in Italia, e abbia fornito in sede procedimentale tutti i dati necessari a valutarne l'importanza (anche a livello normativo) e la rappresentatività, limitandosi, invece, a valutare unicamente i dati numerici e quantitativi forniti dal Ministero del Lavoro, in violazione del dettato costituzionale che richiede una valutazione anche di tipo qualitativo.

3.3 Con il terzo motivo si è censurata l'illegittimità del Decreto per violazione dell'art. 99, c. 1, Cost., dell'art. 4, c. 3 e c. 5, della legge n. 936/1986, dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione, nonché l'eccesso di potere per illogicità manifesta, non solo in quanto lo stesso Decreto è fondato su un provvedimento (l'elenco provvisorio contenuto nell'atto del 27/4/2023) che non risulta essere stato motivato, ma anche in quanto dalla motivazione (apparente) del decreto di rigetto del ricorso in opposizione emerge la palese inutilità dell'intero procedimento, posto che il Decreto si è risolto in una mera illegittima conferma dell'elenco provvisorio.

3.4 Con il quarto motivo si è censurata l'illegittimità del Decreto e degli atti ad esso presupposti per violazione degli artt. 3 e 97 e 99 Cost., degli artt. 2, c. 1, lett. b) e 4 della legge n. 936/1986, dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, proporzionalità, l'eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione, illogicità, erronea valutazione dei fatti, falsità dei presupposti e ingiustizia manifesta, in quanto nella nuova composizione del CNEL sono state rappresentate tutte le specificità dei diversi settori produttivi nell'ambito delle categorie di riferimento (industria, commercio, agricoltura e servizi bancari), ad eccezione del settore delle assicurazioni.

In tale motivo, sono stati censurati sia specifici errori e duplicazioni nelle nomine dei nuovi consiglieri, prendendo in esame alcune delle associazioni (Confprofessioni, Confrtrasporto, Confartigianato-CNA-Casartigiani), sia l'illegittimità del decreto di rigetto del ricorso in opposizione, laddove non ha distinto ai fini delle nomine il settore del credito da quello delle assicurazioni.

3.5 Con il quinto motivo, si è censurata l'illegittimità del Decreto e degli atti ad esso presupposti per violazione dell'art. 99 Cost., dell'art. 4, c. 5, della legge n. 936/1986, dell'art. 18 Cost. e dell'art. 23, c. 9, della legge n. 201/2011, l'eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per falsità dei presupposti e di causa, il difetto di istruttoria e lo sviamento, in quanto gli atti impugnati sono stati adottati senza tenere nella minima considerazione il profilo dell'importanza qualitativa (debitamente dimostrata da ANIA nel corso del procedimento), ma limitando la valutazione ai dati quantitativi, gli unici che, all'interno del decreto di rigetto dell'opposizione, hanno costituito oggetto di comparazione, obliterando completamente i criteri (i) della maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento e (ii) del pluralismo.

4. Istanze formulate in calce al ricorso e data dell'udienza di merito

In calce al ricorso, ANIA ha anche formulato istanza istruttoria per l'acquisizione di taluni documenti (già in parte depositati dalla p.a.), nonché istanza cautelare. La camera di consiglio si è tenuta lo scorso 6/12/23 e la causa è stata direttamente fissata per la trattazione nel merito all'U.P. del 15/5/23.

5. Identificazione dei soggetti ai quali il ricorso deve essere notificato per pubblici proclami

In ottemperanza al decreto del Presidente del TAR Lazio – Roma – Sez. I, n. 7866/2023, **si notifica per pubblici proclami il sopra identificato ricorso R.G. n. 15213/23**, anche ai seguenti **17 soggetti** (persone fisiche) elencati nel Decreto impugnato quali consiglieri del CNEL, per la categoria imprese, a loro volta designati dalle associazioni di categoria già evocate in giudizio:

“Pierangelo Albini; Floriano Botta; Maria Carmela Colaiacovo; Aldo Ferrara; Alberto Marenghi; Vito D’Ingeo; Manfred Pinzger; Giuseppe Capanna; Gaetano Stella; Franco Aceto; Carlo De Ruvo; Giuseppe Ghisolfi; Silvano Barbalace; Massimiliano Giansanti; Domenico Mamone; Paolo Uggé; Annalisa Guidotti”.

Si precisa che i predetti controinteressati potranno verificare attraverso il numero di ruolo generale sopra indicato lo stato di svolgimento del relativo giudizio sul sito internet www.giustizia-amministrativa.it.

Con osservanza.

Roma, 14/12/2023

Avv. Antonio Liroi
Avv. Ilaria Giulia Monorchio